



COMUNE DI NERVIANO  
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 48 DEL 23-04-2026 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI NECESSARI AL FINE DI PERMETTERE IL PASSAGGIO IN SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "1^ TAPPA CIRCUITO ESTATE CORRENDO 2026" IN PROGRAMMA 18 GIUGNO 2026.

IL COMANDANTE

PREMESSO che in data 19/03/2026 prot. 7407 perveniva comunicazione dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica U.S. Nervianese 1919, con la quale richiedeva l'autorizzazione allo svolgimento della 1^ tappa della corsa podistica serale denominata "ESTATE CORRENDO 2026";

VISTI l'art. 7 del CDS (D. Lgs. 285/92) e relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/92);

CONSIDERATO che per garantire il corretto svolgimento della gara si rende necessario adottare provvedimenti atti a garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche della strada;

RILEVATA inoltre l'effettiva necessità di istituire il divieto di sosta nei tratti di strada interessati per ragioni di viabilità e sicurezza;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del provvedimento in qualità Responsabile del Comando Unico Nerviano Pogliano, come da Decreto Sindacale di Nerviano n. 1 del 02/01/2026;

**ORDINA**

Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 del 18/06/2026 la chiusura con divieto di circolazione delle seguenti vie:

- Via Mons. Piazza nel tratto compreso tra viale Kennedy e via Cavour;
- Viale Kennedy nel tratto compreso tra via S.Anna e via Di Vittorio;
- Via Sant'Anna nel tratto compreso tra via Cavour e viale Kennedy;
- Via Dei Boschi nel tratto compreso tra via Cavour e via I° Maggio;
- Via Kolbe;
- Via Pio XII;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra via Dei Boschi e viale Kennedy;
- Via Grigna;
- Via Torino nel tratto compreso tra via Grigna e via Dell'Oceano;
- Via Dell'Oceano;
- Via Monti;
- Via Sant'Anna nel tratto compreso tra via Torino e viale Kennedy.

## **DISPONE**

Che le transenne vengano depositate a bordo strada e successivamente posizionate dagli organizzatori come di seguito specificato:

- n.2 Via S.Anna intersezione Via Cavour
- n.2 Via M.Piazza intersezione Via Cavour
- n.2 Via Cavour intersezione Via Kolbe
- n.2 Via Cavour intersezione Via dei Boschi
- n.2 Via Kennedy intersezione Via Di Vittorio
- n.2 Via 1° Maggio intersezione Via Ticino /S.Maria

Che subito dopo il passaggio delle gare l'organizzazione provveda alla riapertura delle vie non più oggetto di transito da parte degli atleti.

## **AVVERTE**

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S).

## **RENDE NOTO**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e altresì mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nerviano.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

In relazione al combinato disposto dell'art 37, comma 3° del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza, è il Dott. Stefano Palmeri.

**IL COMANDANTE**  
Dr. Stefano Palmeri